

MAGNETI MARELLI (GRUPPO FIAT) CONDANNATA A RICONOSCERE I DIRITTI SINDACALI ALLA FIOM CGIL



Il Tribunale di Bologna ha dichiarato antisindacale il comportamento di Magneti Marelli (Gruppo FIAT) per aver rifiutato di riconoscere i rappresentanti sindacali della Fiom CGIL, intimando alla Società di accettare le nomine delle RSA e di riconoscere alla Fiom CGIL tutti i diritti all'attività sindacale previsti dallo Statuto dei Lavoratori.

Nonostante le “furbizie” della FIAT, e il prematuro compiacimento di altre organizzazioni sindacali, il diritto democratico delle lavoratrici e dei lavoratori a scegliersi liberamente il proprio sindacato viene riconosciuto!

La Fiom CGIL ha depositato ricorsi nei vari Tribunali italiani contro tutte le società del Gruppo FIAT che pretendono di escludere dalla rappresentanza il primo sindacato in FIAT e tra i metalmeccanici.

Questa prima sentenza conferma che non può essere l'azienda a scegliersi i sindacati a cui assegnare l'esclusiva della rappresentanza e che, anche negli stabilimenti FIAT, valgono le leggi e la Costituzione democratica.

Iscriviti e sostieni la Fiom Cgil ...

28 Marzo 2012

FIOM CGIL

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23/3/2012

Dichiara l'antisindacalità del comportamento della società Magneti Marelli s.p.a. consistita nell'aver negato la efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale Fiom presso l'unità produttiva di Via del Timavo e presso l'unità di Crevalcore (BO), Via del Mezzo Levante 2339 e tutte le conseguenti prerogative sindacali derivanti da tali nomine e intima alla società convenuta di riconoscere i nominativi forniti da Fiom quali RSA e riconoscere, altresì, tutti i diritti di cui ai titoli III della l.300/70 conseguenti a tali nomine.

Dispone che la presente decisione sia affissa per venti giorni nelle unità produttive di Bologna, Via del Timavo n. 33 e di Crevalcore (BO), Via del Mezzo Levante 2339 in luogo accessibile a tutti.

Condanna la società Magneti Marelli s.p.a. al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, liquidate ex D.M. 8/4/2004 n.127, in attesa di emanazione del DM previsto dall'art. 9 D.L. 1/2012, utilizzando le tabelle delle abrogate tariffe professionali quali criterio equitativo di liquidazione ex art. 2033 c.c., che liquida in € 4.000,00 oltre Iva. Cpa. spese generali

Si comunichi alle parti costituite
Bologna. 27/3/2012

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 27 MAR. 2012



Il Funzionario Cancelliere ario
Massimo Magni

Il Giudice
Carlo Sorgi